

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1982, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1977, n. 7 contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni¹

Art. 1.

1. I dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di Consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o vicesindaco di un Comune della Regione con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di presidente di un comprensorio, di una comunità di valle o di presidente del comitato di gestione di una Unità sanitaria locale, sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa senza assegni, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del dipendente. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di Consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di

¹ In B.U. 16 marzo 1982, n. 12.

quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti dell'interessato per la quota contributiva a carico del medesimo.

4. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi non sono utili ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera.

5. I dipendenti di cui al primo comma, eletti alla carica di sindaco o assessore effettivo o supplente di un comune della regione o di presidente o assessore di un comprensorio o di una comunità di valle o di presidente o membro del comitato di gestione di una Unità sanitaria locale, i quali non richiedono il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato.

Art. 2.

1. La normativa di cui all'articolo precedente decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del Consiglio regionale.

2. I dipendenti che eventualmente avessero provveduto, a partire dall'ottava legislatura, al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme pagate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione. Per i dipendenti eletti Consiglieri regionali si provvede al rimborso della quota a carico dell'Amministrazione di appartenenza, relativa al solo trattamento di quiescenza.
